

Tra le varie tipologie di intervento è previsto anche il telelavoro, quale nuova modalità occupazionale per i disabili motori gravi i quali non possono accedere alla propria postazione di lavoro ma che, se opportunamente forniti di attrezzature idonee, possono svolgere le loro mansioni da casa ed essere comunque inseriti in un contesto produttivo.

TIROCINI E BORSE LAVORO

Le indicazioni fornite dalla legge, rispetto al precedente testo, sono diverse nella formulazione ma non variano nella sostanza. La Regione assegna contributi per l'attivazione di tirocini e borse lavoro quali percorsi formativi e di orientamento propedeutici all'assunzione che possono essere attuati anche tramite la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro privati ai sensi dell'art.11 comma 3 della legge n.68.

Gli enti territoriali competenti, ai fini della stipula delle predette convenzioni nonché per l'attuazione complessiva della norma, sono i Centri per l'impiego, le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro e i Comitati tecnici i quali, ognuno per la parte di propria competenza, sono chiamati a svolgere tutte le possibili azioni per favorire il collocamento mirato dei disabili.

I Tirocini e le Borse lavoro svolte presso l'ente pubblico sono finanziate con un contributo del 50% quelle realizzate presso ditte ed enti privati con un contributo dell'80%.

ABBATTIMENTO DI BARRIERE DI COMUNICAZIONE

L'intervento finanziato riguarda l'istituzione del servizio di interpretariato per non udenti e di accompagnamento per non vedenti.

L'innovazione prevista riguarda il finanziamento di progetti attuati dagli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione di enti morali ed organizzazioni di volontariato, volti a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione.

AUSILI TECNICI

Rispetto al precedente testo sono state apportate alcune modifiche: qualora sia il disabile a guidare l'auto viene assegnato un contributo per l'acquisto e l'installazione dell'automatismo.

Vengono mantenuti i contributi per l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di disabili motori gravissimi e per l'adattamento dell'auto che trasporta un disabile nonché per l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione in favore di disabili sensoriali e/o con problemi di comunicazione.

ALCUNI DATI

I disabili che hanno usufruito degli interventi della L.r. n.18 nell'anno 2003 sono 6.691 a cui si aggiungono i 655 disabili gravi che hanno beneficiato dell'assistenza domiciliare indiretta.

Dei 6.691 soggetti n.1.842 sono minori.

Inoltre sempre dei 6.691 utenti i fisici sono 1.395, gli intellettivi n.3.177, gli psicofisici n.880 e i sensoriali n.801, psichiatrici 438. Del totale n.3.619 sono stati riconosciuti in situazione di gravità.

Gli interventi che hanno registrato il maggior numero di richieste sono i servizi di trasporto, che sono stati n. 2.006, quelli relativi all'assistenza domiciliare ed educativa che sono stati n. 1.904, gli

interventi inerenti l'occupazione n. 1.687, quelli per l'inserimento scolastico n. 1.428 e quelli relativi ai Centri socio educativi diurni che sono stati n. 1.039.

Alcuni dati sui Centri socio educativi diurni:

- Al 31.12.2003 risultano funzionanti n. 68 Centri di cui:

PROV. ANCONA	N. 23
PROV. ASCOLI PICENO	N. 14
PROV. MACERATA	N. 10
PROV. PESARO	N. 21

INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA DISABILITA'

Infatti come già accennato nella presentazione del Centro Regionale Ricerca e Documentazione sulle Disabilità va precisato che il Servizio Servizi Sociali sin dal primo anno di applicazione della L.r. n. 18/96 ha approntato, insieme al Servizio Sistema Informativo Statistico, un programma informatico che gli enti locali hanno utilizzato ai fini appunto della presentazione dei piani di intervento.

L'informatizzazione dei piani ha permesso al Servizio di monitorare la gestione della legge ed approfondire la conoscenza della realtà marchigiana ottenendo una serie di dati che hanno consentito una mappatura del territorio utile a conoscere quali sono e dove si collocano gli interventi finanziati, quante sono le persone che ne usufruiscono, quali sono le fasce d'età e le tipologie di disabilità dei soggetti che beneficiano dei servizi, quale l'impegno finanziario dei comuni, ecc.

Queste informazioni, che diventeranno più capillari ed approfondite grazie al nuovo programma informatico predisposto dal Centro Regionale Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, consentiranno una sempre più rispondente programmazione regionale degli interventi anche nell'ambito dell'attuazione del Piano sociale.

I dati che vengono elaborati tramite il programma informatico riguardano anche i consuntivi dei piani che, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i Comuni ci devono inviare per avere l'esatta portata circa la reale realizzazione degli interventi di cui ai piani presentanti.

INFORMAH

Un intervento che la Regione ha attuato in applicazione alla L.r. n. 18, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e il Coordinamento regionale, è appunto la pubblicazione di un notiziario con cadenza semestrale o quasi che fornisce informazioni ed approfondimenti circa le normative, gli indirizzi e i finanziamenti che, a livello nazionale e regionale, vengono decisi nel campo della disabilità e presenta anche progetti innovativi e particolari che nei vari territori vengono realizzati dagli enti pubblici o da organizzazioni del privato sociale.

Il notiziario viene inviato a tutti gli enti locali, a ciascuna scuola, alle cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, centri socio-educativi diurni, centri per l'impiego, Aziende USL e alle famiglie di cui abbiamo gli indirizzi in quanto, a suo tempo, chiesti ai comuni.

Il numero delle famiglie degli utenti che ricevono InformaH nel tempo è andata di molto aumentando grazie anche al passa parola tra gli interessati. Le famiglie che lo ricevono infatti al momento sono diverse centinaia.

UNITA' MULTIDISCIPLINARI PER L'ETA' EVOLUTIVA E PER L'ETA' ADULTA

La 18 ha previsto la costituzione presso ciascuna AUSL delle Unità Multidisciplinari per l'Età Evolutiva e per l'Età Adulta.

L'attuale testo della L.r. 18 ha modificato in alcune parti gli articoli inerenti le unità multidisciplinari. Pertanto il precedente regolamento regionale n. 52/98 è stato rivisto.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1965 del 12.11.2002 sono stati adottati i nuovi criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari.

Il contenuto della delibera, sulla quale ha espresso parere favorevole la competente Commissione consiliare, è il risultato di un lungo lavoro coordinato dal Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Sanità, alcuni referenti delle ASL, delle Unità Multidisciplinari, delle Commissioni sanitarie di cui alla legge n. 104 e delle province per quanto attiene le competenze di cui alla L.n. 68/99.

Nella elaborazione del testo si è tenuto conto dell'esperienza sin qui maturata nel territorio regionale dalle Unità multidisciplinari nonché delle criticità emerse, e si è cercato di individuare criteri tali da rafforzarne l'operatività e meglio orientare, facilitandoli, i rapporti di collaborazione delle stesse con gli organismi territoriali competenti in materia di disabilità.

Le unità multidisciplinari sono unità operative semplici, con personale dedicato, dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, collocate a livello distrettuale o interdistrettuale con compiti di informazione, prevenzione, diagnosi precoce, consulenza, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili in età evolutiva ed adulta, nonché dei soggetti con disturbi psichici e con disturbi dello sviluppo psicofisico dell'infanzia e dell'adolescenza.

Non c'è bisogno di sottolineare quanto sia fondamentale il ruolo delle UU.MM. per la elaborazione dei progetti di vita dei disabili e per supportare gli enti locali nella programmazione degli interventi più adeguati e rispondenti alle esigenze di ciascun soggetti.

Infatti pur se l'Unità Multidisciplinare parte come organismo dell'AUSL, il suo capo d'azione deve sostanzialmente ed assumere significato nella misura in cui si rapporta, raccorda e interagisce con tutti i soggetti sociali del territorio: gli enti locali, le scuole, le organizzazioni del privato sociale, le associazioni di volontariato, ecc.

DIARIO PERSONALE DEL DISABILE

Altro importante strumento che il Servizio Servizi Sociali, con il supporto del Coordinamento regionale per la tutela dei disabili, ha realizzato è stato la redazione del modello di "Diario personale del disabile".

Il Diario personale contiene la storia della partecipazione del disabile alla vita sociale e delle difficoltà che gli operatori, la famiglia e quant'altri interagiscono con lui cercano di superare per rendere migliore e più consapevole questa partecipazione. Non è, quindi, né un libretto sanitario né un doppiopione della cartella clinica.

Esso viene redatto con l'assenso e la partecipazione della famiglia o del soggetto stesso, sotto la responsabilità dell'Unità Multidisciplinare.

E' infatti quest'ultima a funzionare come punto di raccolta e di valutazione di tutti gli interventi, di tutte le informazioni utili a descrivere puntualizzare ed aggiornare il rapporto tra menomazioni, attività ed interventi in vista della partecipazione alla vita sociale.

Inoltre esso viene aggiornato in coincidenza con le principali tappe della vita sociale e in concomitanza con tutti gli eventi più significativi della vita, quali: le tappe della scolarità, quelle della

partecipazione al lavoro in qualunque forma, la frequenza di esperienze di rilievo sia a livello personale che sociale, ecc.

Il Diario viene conservato dalla famiglia o dal soggetto stesso o, qualora, concordato con la famiglia, dall'Unità Multidisciplinare.

PROGETTO "SENIOR"

Altro progetto che è stato realizzato in favore dei disabili è denominato "Progetto Senior"

Negli ultimi anni infatti è venuta ad emergere una nuova esigenza determinata dall'accresciuta età di vita delle persone con handicap mentale: quella di prevedere adeguati servizi che tengano conto anche dei bisogni di soggetti in età avanzata.

Questo aumento della vita media ha infatti sollevato nuovi problemi ed interrogativi, numerose ricerche dimostrano infatti come le persone con ritardo mentale sviluppino precocemente segni di declino cognitivo.

Sulla scorta di tali premesse, quindi, la Regione ha finanziato un progetto di ricerca concernente lo studio del processo di invecchiamento delle persone con disabilità mentale.

Il progetto è stato realizzato dal Centro Socio educativo "Francesca" di Urbino che si è avvalso della collaborazione dell'Università di Urbino, dell'Università "La Sapienza" di Roma e dell'Università di Liegi. La gestione amministrativa è stata invece affidata alla Comunità Montana di Urbania.

L'interessante ipotesi alla base della ricerca prevedeva che la perdita di abilità potesse essere rallentata nel momento in cui si continua, anche in età avanzata, una stimolazione cognitiva con programmi opportuni.

La conferma o la confutazione dell'ipotesi sperimentale attraverso una elaborazione statistica dei dati, comunque, poteva fornire indicazioni importanti per l'organizzazione di servizi per soggetti con disabilità mentale adulti ed anziani, di cui fortemente si avverte la necessità.

Le finalità del progetto hanno riguardato:

- la realizzazione di un test di valutazione in grado di mettere in evidenza gli indicatori principali del deterioramento cognitivo quale strumento validato per l'analisi nei soggetti con disabilità mentale di età superiore ai 40 anni;
- la divulgazione di tale strumento, realizzato su CD, a tutti i servizi interessati della regione (servizi socio educativi diurni e riabilitativi, servizi residenziali, etc.);
- la costituzione di uno specifico Osservatorio, presso il Centro Socio educativo "Francesca" di Urbino, per lo studio del processo di invecchiamento nelle persone con disabilità mentale;
- la sperimentazione dell'efficacia di alcuni programmi di stimolazione, per promuovere abilità e contenere il deterioramento cognitivo.

PROGETTO "L'AUTISMO NELLA REGIONE MARCHE – VERSO UN PROGETTO DI VITA"

La Giunta regionale, con deliberazione del 29 ottobre 2002, ha approvato il progetto di cui al titolo.

L'autismo, infatti, rappresenta sicuramente una delle sindromi più angoscianti e difficilmente spiegabili. La sua fenomenologia si presenta mediante una gamma vasta ed articolata di sintomi, che ne rendono complessa anche la classificazione diagnostica. Attualmente si tende a ritenere l'autismo come disturbo generalizzato dello sviluppo, caratterizzato da una compromissione qualitativa ad origine precoce (nei primi tre anni di vita) dell'interazione sociale (con grave compromissione della capacità di entrare in relazione con gli altri), della comunicazione e del comportamento.

Il progetto approvato è articolato in tre sotto progetti:

- A) un servizio regionale con funzioni di diagnosi, presa in carico e ricerca rivolto a soggetti in età evolutiva (che verrà allocato presso la U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Fano);
- B) una serie di servizi diurni per adolescenti ed adulti nonché interventi specifici a carattere sociale (inserimento mirato presso gli attuali centri socio educativi diurni per disabili di cui alla L.r. n. 18/96 e i centri di aggregazione giovanile di cui alla L.r. 46/95);
- C) un servizio residenziale per affrontare le problematiche dei soggetti senza un adeguato sostegno familiare (questo sotto-progetto non è stato, per il momento, elaborato).

Il progetto complessivo è stato discusso e condiviso con l'ANGSA Regionale (Associazione nazionale Genitori Soggetti Autistici) la quale ha fornito un prezioso supporto nella fase di stesura ed elaborazione del testo e la cui collaborazione è prevista anche ai fini della realizzazione del progetto. Alla realizzazione dello stesso collaboreranno anche istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali al fine di coniugare gli obiettivi operativi con importanti finalità di ricerca.

E' in svolgimento per gli operatori che partecipano, a vario livello, alla realizzazione dei due sottoprogetti appositi corsi. Il costo per la formazione viene sostenuto a valere sul FSE – Programma operativo regionale – obiettivo 3 – Misura B1.

E' stato inoltre previsto uno stanziamento per adeguare le strutture dei centri socio educativi e dei centri di aggregazioni per renderli adatti ad accogliere soggetti autistici.

Ogni sotto-progetto è seguito da alcuni operatori, con professionalità diverse, e ha un proprio referente. E' stato inoltre costituito un Gruppo di Riferimento Regionale che fa capo al Servizio Servizi Sociali composto da:

- D) Assessori regionali ai Servizi Sociali e alla Sanità;
- E) Referenti dei due sotto-progetti;
- F) Un rappresentante del Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di handicap (di cui all'Art. 2 della L.r. n. 18/96);
- G) Due rappresentanti dell'ANGSA (uno per ciascun sotto-progetto),
- H) Un funzionario del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità;
- I) Un rappresentante degli operatori sociali.

In aprile è stato organizzato un Convegno di presentazione del progetto regionale al quale hanno partecipato più di 1.000 persone.

Si allega copia del progetto.¹

ALTRE NORMATIVE DI SETTORE

LEGGI REGIONALI

L.R. 30.4.85 N. 24 «INTERVENTI PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DELLE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO LA TUTELA E LA PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI INVALIDI, MUTILATI E HANDICAPPATI»

La legge sostiene all'art. 1 le associazioni, un tempo istituzioni di diritto pubblico, poi privatizzate con D.P.R. che sono ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro), ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), ANVCG (Associazione Nazionale Vittime

¹ La copia del progetto è omessa. E' acquisita agli atti ed è consultabile presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Servizio disabili.

Civili di Guerra), UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), UIC (Unione Italiana Ciechi), ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra) e ENS (Ente Nazionale Sordomuti). All'art. 2 sono invece previste le altre associazioni ivi compresa l'ANFFAS le quali perseguono le medesime finalità.

Per poter rientrare nei benefici di cui alla L.r. n. 24 queste ultime devono essere censite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno i responsabili regionali di tali associazioni inoltrano domanda alla regione corredandola di una serie di documentazione.

Qualora l'associazione venga censita avrà diritto annualmente, sempre dietro presentazione di alcuni documenti, all'erogazione del contributo.

Lo stanziamento regionale è ripartito al 75% in favore delle associazioni di cui all'art. 1 e al 25% in favore delle associazioni di cui all'art. 2.

I contributi vengono ripartiti:

- il 30% in misura proporzionale al numero dei soci in regola col pagamento della quota associativa al 31.12 dell'anno precedente quello della richiesta di contributo;
- il 70% in relazione al volume di attività desunto dal consuntivo di spesa dell'anno precedente.

All'atto della ripartizione dei contributi viene erogata una quota del 60% riservandosi di procedere alla liquidazione del saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta ripartizione dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

La mancata presentazione della documentazione di spesa nei termini previsti dalla legge comporta la revoca del finanziamento assegnato.

Le associazioni di cui all'art. 2 finora censite, e che annualmente richiedono il contributi, sono n. 13.

FINANZIARIA REGIONALE – L.R. 23.4.2002 N. 6

Già da diversi anni la Regione stanziava un fondo pari a € 500.000,00 da destinare ai comuni interessati quale integrazione nel pagamento della quota della retta a carico appunto dell'ente locale per il ricovero di disabili psico-sensoriali presso istituti educativo-assistenziali, precedentemente assistiti ai sensi dell'ex L.r. n. 31/82.

Occorre fare una breve cronistoria per far meglio conoscere la natura dell'intervento.

Fino al 1981 (30 settembre per le province di Macerata e Pesaro e 31.12 per le province di Ancona e Ascoli Piceno) le province pagavano la retta di disabili ricoverati in istituti educativo-assistenziali.

A seguito della promulgazione della legge n. 833/78 e quindi dell'istituzione delle Ausl le Province passarono alle Aziende le competenze ritenute sanitarie sino a quel momento gestite, tra le quali quella di cui sopra.

Le AUSL però "restituirono" alle province tale competenza ritenendole non sanitarie.

Intanto, però, le Province avevano "depennato" dai loro bilanci i relativi capitoli di spesa e non avevano più risorse da destinare a tale finalità.

Così la Regione promulgò la L.r. n. 31/82 stabilendo però che i soggetti rientranti nei benefici erano quelli precedentemente assistiti dalle amministrazioni provinciali e non altri che potevano essere ricoverati successivamente.

Poi la L.r. n. 43/88 abrogò diverse leggi di settore tra cui questa cosicché i comuni interessati non ebbero più il sostegno finanziario necessario.

Allora la Regione decise di intervenire prima con modalità e percorsi diversi, che non sto ad elencare, poi inserendo nella finanziaria regionale uno specifico stanziamento per tale finalità.

Nel 2003 sono stati 41 i comuni che hanno beneficiato del contributo per un totale di n. 106 soggetti.

L.R. 7.5.2001 N. 11 ART. 58 FINANZIARIA REGIONALE ANNO 2001

La L.R. 7.5.2001 n.11 di approvazione della Finanziaria Regionale 2001 all'art.58 ha previsto apposito stanziamento per concorrere al finanziamento di progetti attivati dai Comuni per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2966 dell'11.12.2001, successivamente integrata con D.G.R. n.687 del 10.04.2002, ha individuato la tipologia dei progetti da finanziare e le modalità di ripartizione delle risorse.

I progetti finanziati riguardano l'attivazione del "Servizio di Sollievo" rivolto alle famiglie di persone con difficoltà di salute mentale.

Il Servizio di Sollievo è un Servizio Territoriale Sociale che coinvolge i Servizi Sociali del Comune, i Medici di base, D.S.M., la famiglia, le Associazioni di volontariato e del privato sociale nonché le risorse anche informali per la realizzazione di un percorso progettuale che porti al miglioramento complessivo delle autonomie familiari e del soggetto.

Tutti gli enti ed organismi interessati alla realizzazione del progetto devono sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa.

Le finalità del Servizio di Sollievo possono essere così riassunte:

- Operare a livello preventivo contro nuove cronicità;
- Costruire un sistema sociale di "accoglienza" e presa in carico contro la solitudine delle famiglie in una quotidianità complessa;
- Costruire una rete di interventi sociali "intorno ed insieme" alla famiglia mettendo a disposizione diversi servizi territoriali.

L.R. 27.4.90 N. 46 « CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI DIMESSI DAGLI EX OO.PP. AI SENSI DELLA LEGGE N. 189/78 GIA' ASSISTITI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE RETTE DI MANTENIMENTO DEGLI ISTITUTI OSPITANTI »

Come già precisato dall'oggetto della legge, la Regione assicura la continuità delle prestazioni assistenziali erogate fino all'81 dalle province assegnando contributi alle strutture residenziali assistenziali che ospitano soggetti dimessi dagli ex OO.PP. quale anticipazione nel costo della retta.

LEGGI STATALI**L. 21.5.98 N. 162 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5.2.92 N. 104 CONCERNENTI MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE"**

La legge n. 162 integra e modifica la legge quadro sull'handicap, la 104/92, ed è rivolta ai disabili gravi.

L'art. 39 della legge 104 è integrato da alcuni commi che prevedono forme di assistenza domiciliare, anche per 24 ore su 24, realizzate agli enti locali ovvero gestite in forma indiretta.

L'art. 41 invece ha previsto, per il triennio 98-2000 il finanziamento di progetti che le regioni intendevano presentare riguardanti alcune specifiche tipologie di intervento: l'organizzazione di servizi e prestazioni per soggetti cui viene meno il sostegno della famiglia, interventi per favorire l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, accesso all'informazione e servizi di trasporto.

ART. 39 LETT. L TER

In attuazione dell'art. 39 la Regione ha finanziato un servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili in situazione di particolare gravità svolta dal familiare o da un operatore esterno individuato dalla famiglia o dallo stesso disabile.

Tralasciamo le evoluzioni che nel tempo hanno portato a delle modifiche ed aggiustamenti in riferimento a tale intervento per precisare che a partire dall'anno 2002 sono stati costituiti, con apposita deliberazione della giunta regionale, quattro Commissioni Sanitarie Provinciali preposte alla valutazione della situazione di particolare gravità che viene attestata sulla base di uno specifico modello che è stato elaborato e concordato tramite un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato operatori delle UU.MM. e medici legali presidenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 104.

La decisione di costituire delle apposite Commissioni Provinciali è scaturita dalla necessità di uniformare al massimo le modalità di valutazione della situazione di particolare gravità che nel 2001 era stata affidata a ciascuna Commissione Sanitaria di cui all'art. 4 della legge n. 104.

Nel 2003 i soggetti beneficiari dei contributi di che trattasi sono stati 665 con una percentuale di contributo del 10,28%.

E' utile informare, inoltre, che il Servizio ha costituito informalmente un gruppo di lavoro che ha prodotto un progetto rivolto a disabili handicap motori gravi che riguarda la vita indipendente.

Il progetto prenderà avvio nel 2004.

ART. 41 TER

In riferimento agli interventi di cui all'art. 41 la Regione ha presentato un progetto che per l'anno 98 e 99 ha previsto l'istituzione, in via sperimentale, in ciascuna delle quattro province marchigiane, di una comunità alloggio per disabili gravi che rimangono privi del sostegno familiare, mentre per l'anno 2000 il progetto ha previsto l'istituzione di un'ulteriore comunità in ogni provincia.

Ai fini della predisposizione del progetto sono stati coinvolti i coordinamenti provinciali e il coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate in collaborazione dei quali sono stati individuati i territori in cui tali strutture sarebbero state attivate.

Per la provincia di Ancona è stato individuato in prima battuta il comune di Chiaravalle, (a cui poi si è aggiunto Castelfidardo), per la provincia di Ascoli Piceno il comune di San Benedetto del Tronto, (a cui si è aggiunto Ascoli Piceno), per la provincia di Macerata il comune di Macerata (la gestione della struttura è affidata all'ANFFAS provinciale come pure l'altra struttura) e per la provincia di Pesaro il comune di Pesaro e poi di Fermignano.

Il progetto regionale è unico nella struttura di base e nelle caratteristiche generali di impostazione ma è distinto in quattro sotto-progetti, uno per ciascuna delle provincie marchigiane.

Esso prevede che ogni struttura ospiti 5 soggetti con deficit intellettuale e/o fisico grave, di ambo i sessi e di età adulta. Un posto è lasciato per la residenzialità temporanea e di emergenza.

La comunità alloggio, funzionante 24 ore su 24 per tutto l'arco dell'anno solare, si integra con la rete dei servizi rivolti ai cittadini disabili realizzati dagli enti locali anche con i fondi di cui alla L.R. n. 18/96 (assistenza educativa, borse lavoro, ospitalità presso centri socio educativo diurni o centri sociali e di aggregazione, partecipazione ad attività ludiche e sportive, ecc..) e rappresenta una soluzione residenziale sostitutiva della famiglia che risponde al meglio alle esigenze individuali del disabile in quanto gli consente di usufruire dei servizi territoriali più confacenti alle sue necessità e di condividere, in un ambiente protetto, le diverse esperienze quotidiane.

Il funzionamento della struttura e la gestione dei singoli progetti educativi individualizzati sono affidati ad una equipé operativa formata da operatori specializzati e supportata da volontari e da obiettori di coscienza.

Il progetto ha previsto inoltre la costituzione di una equipé regionale con funzioni di supervisione, verifica e interscambio sulla sperimentazione in atto nelle quattro province composta da uno psicologo, un assistente sociale, un operatore professionale e un rappresentante delle famiglie.

Tale equipé è stata costituita con deliberazione di giunta e i suoi componenti sono stati nominati su proposta dei Coordinamenti Provinciali per la tutela delle persone disabili.

Nel 2000 la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2635 del 5 dicembre ha approvato i criteri per la compartecipazione alla spesa per la gestione della comunità alloggio stabilendo che:

- il 50 per cento del costo viene ricoperto dal finanziamento statale di cui all'art.10 e 41 ter della legge n. 104/92, modificata con legge n. 162/98 e dal cofinanziamento regionale di cui alla L.r. n.18/96;
- il restante 50 per cento viene coperto in materia paritaria dai comuni di residenza dei soggetti ospiti e dalle AA.U.S.L. di riferimento dedotta la compartecipazione dei soggetti stessi e loro familiari (tramite pensione, indennità varie, lasciti, rendite, ecc....);
- gli enti locali e le AA.U.S.L. coinvolti nella realizzazione del progetto biennale, di cui alla deliberazione n. 1464/2000, debbono attivarsi per ricercare, nel proprio territorio, ogni altra possibile risorsa economica, proveniente da enti pubblici o organismi del privato sociale, fondazioni, ecc.. che contribuisca a sostenere la quota della spesa ad essi imputata.

Attualmente sono in funzione tutte otto le strutture programmate.

Legge 23.12.2000 n. 388. Legge finanziaria dello Stato per l'anno 2000

L'art.81 della legge 388/2000 ha previsto uno stanziamento di € 5.164.568,99 per il finanziamento di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro per la cura e l'assistenza di soggetti con grave disabilità rimasti privi del sostegno familiare.

In attuazione di tale normativa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13.12.01 n. 470 sono stati emanati:

- i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome dei finanziamenti di cui all'art.81 della legge 23.12.2000 n.388;
- i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con disabilità grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
- le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e di revoca dei finanziamenti concessi.

In attuazione di quanto stabilito con decreto n.470 la Giunta regionale con deliberazione n.589 del 19.03.2002 ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti stabilendo la data del 15 maggio 2002 per la presentazione delle domande di contributo.

Gli organismi abilitati a presentare domanda di contributo sono:

- organismi non lucrativi di utilità sociale;
- organismi della cooperazione;
- organismi di volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati.

Tali organismi debbono, comunque, dimostrare una esperienza diretta nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave che, la delibera regionale n.589, ha stabilito debba essere di almeno cinque anni.

Le strutture di nuova realizzazione destinate al mantenimento e all'assistenza dei disabili gravi i quali, per motivi diversi, non possono contare sul sostegno familiare, sono di tipo residenziale e a valenza socio-educativa-riabilitativa finalizzate a garantire un ambiente di tipo familiare a persone maggiorenni, di ambo i sessi, in situazione di grave compromissione funzionale e con limitata autonomia, non richiedenti comunque interventi sanitari continuativi.

Ogni struttura deve essere dimensionata per un massimo di otto posti, di cui almeno uno per accoglienze temporanee di sollievo e di emergenza per soggetti le cui caratteristiche debbono essere compatibili rispetto alle necessità individuali e alle attività previste.

I progetti finanziabili riguardano:

- l'acquisto o la ristrutturazione o la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, l'acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature, compreso l'arredamento, nonché l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Le attività ammesse al finanziamento debbono, inoltre, essere ultimate entro e non oltre due anni dall'assegnazione del contributo da parte della Regione.

Le spese relative alla realizzazione degli interventi sono ritenute ammissibili a partire dal 18 gennaio 2001, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13.1.2002 n.470.

Ai fini della valutazione dei progetti il Servizio Servizi Sociali ha costituito una apposita commissione tecnica, composta da referenti degli enti locali e del terzo settore, oltre che funzionari regionali e tecnici competenti.

I progetti pervenuti sono stati n. 15, dei quali n. 5 non sono stati ammessi al finanziamento in quanto non in possesso dei requisiti di legge.

Le richieste di contributo e relativi progetti sono stati valutati sulla base dei seguenti parametri a ciascuno è stato assegnato un punteggio necessario alla formazione di una graduatoria generale e provinciale:

- caratteristiche edilizie: (acquisto, opere edili ed impiantistiche finalizzate alla ristrutturazione, locazione, attrezzature, compreso l'arredamento) in funzione della destinazione d'uso - Massimo 10 punti;
- progetto di struttura: mission, obiettivi, prestazioni offerte, organizzazione dell'attività, modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio, ecc... - Massimo 30 punti;
- progetto di gestione: organizzazione del personale ed organizzazione del servizio ivi compresa mensa, trasporto, pulizie, forniture varie, ecc... - Massimo 30 punti;
- piano finanziario: Massimo 30 punti.

La quota del fondo nazionale assegnata alla regione Marche è di € 1.541.273,396.

Giova a questo punto riportare qui di seguito quanto stabilito con D.G.R. N. 589/2002 relativamente alla ripartizione ed utilizzo del fondo statale:

- il 60 per cento è destinato per l'acquisto o per le opere edili ed impiantistiche finalizzate alla ristrutturazione o la locazione nonché per l'acquisto di attrezzature, compreso l'arredamento;
- il restante 40 per cento è destinato a finanziare le spese di avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nella struttura.
- La quota del contributo per ogni progetto ammesso è compresa tra il 40 e il 70% della spesa ammissibile e comunque nel limite massimo di € 206.582,76.

Entrambe le quote del fondo sono state ripartite in parti uguali tra le province

In caso di assenza o carenza di progetti finanziabili secondo la graduatoria provinciale, le risorse disponibili saranno assegnate in proporzione agli altri progetti sulla base della graduatoria generale.

In considerazione delle disposizioni di cui sopra, si è proceduto come appresso indicato:

- la quota del fondo disponibile per provincia, pari a € 385.318,25, è stata ripartita, secondo le percentuali sopra richiamate, tra i primi due organismi richiedenti facenti parte di ogni graduatoria provinciale, assegnando a ciascuno il massimo del finanziamento possibile fino ad esaurimento della quota medesima.
- Per quanto attiene la provincia di Macerata, nella graduatoria provinciale è stato inserito un solo organismo, al quale è stato assegnato il massimo del contributo, pari a € 162.864,67, che corrisponde al 70% della spesa ammessa a finanziamento. Si è determinato, pertanto, un residuo della quota provinciale, pari a € 222.453,68.
- Tale residuo è stato utilizzato prioritariamente per aumentare il contributo già assegnato agli organismi di cui alle altre graduatorie provinciali fino a portarlo al massimo previsto nella delibera regionale, che è di € 206.582,76.
- L'avanzo, pari a € 138.912,16, è stato invece, assegnato all'organismo presente nella graduatoria generale (CEIS di Pesaro) che presentava, un punteggio più alto tra quelli che non risultavano assegnatari del contributo di cui alle graduatorie provinciali.

Riassumendo, quindi, gli organismi beneficiari dei finanziamenti sono:

- Coop.Soc. COO.SS. Marche di Ancona (per la struttura di Serra S. Quirico);
- Coop.Soc. Centro Papa Giovanni XXIII° di Ancona;
- ANFFAS di Civitanova Marche;
- Comunità di Capodarco di Fermo;
- ANFFAS di Grottammare per la struttura di Ripatransone
- ANFFAS di Fano;
- Coop. Soc. T 41 A di Pesaro;
- CEIS di Pesaro.

Attualmente sono già in funzione quattro delle strutture finanziate.

L. 28.8.97 N. 284 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E PER LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI"

L'art.3 della legge n.284/97 prevede l'assegnazione di contributi alle regioni per l'istituzione di appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentano ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.

Pertanto la nostra regione sin dal '98 ha presentato un programma annuale di interventi la cui gestione è stata affidata alla Lega del Filo d'Oro di Osimo.

Il progetto complessivo denominato "La persona cieca pluriminorata e la sua famiglia: sperimentazione di modelli di intervento per una migliore integrazione sociale e professionale" ha previsto tra l'altro la costituzione di un "Polo di riferimento regionale" e il potenziamento del centro di Documentazione che è presso la Lega.

Il Polo di riferimento regionale" indirizza la propria attività nei seguenti ambiti:

Aiuto diretto ai disabili

Gli interventi in favore dei ciechi pluriminorati consistono in:

- ❖ Raccolta della richiesta di "aiuto" e valutazione della situazione individuale e socio-familiare (*vissuto*) del soggetto;
- ❖ Eventuale consulenza e orientamenti ad utilizzare servizi di diagnosi, valutazione e rieducazione del danno organico o funzionale che ha causato la disabilità;

- ❖ Una relazione d'aiuto finalizzata al corretto approccio e al superamento di difficoltà e disagi legati alla disabilità, ai rapporti interpersonali, all'integrazione sociale e alle esperienze formative e di impegno (professionale, occupazionale), con valorizzazione di tutte le risorse personali che possono influire positivamente sulla qualità della vita;
Programmazione - secondo necessità - di esperienze socio-educative da effettuarsi sotto la guida di operatori educativi, in modo da potenziare le abilità sociali, agire con maggiore autonomia ed aumentare il grado di autodeterminazione, ecc.....

Aiuto alle famiglie

L'aiuto alla famiglia è visto sia sotto forma di consulenza ed orientamento che attraverso rapporti di aiuto e sostegno nell'affrontare i problemi del congiunto pluriminorato e delle relazioni intra ed extrafamiliari.

Le prestazioni erogate alle famiglie possono essere così sintetizzate:

- ❖ Servizio di informazione e di segretariato sociale che dispone di dati utili sui servizi riabilitativi, sui servizi ausiliari, sui presidi sanitari specialistici, sui servizi aperti territoriali, sulle iniziative specifiche di formazione professionale;
- ❖ Funzione di orientamento e sostegno nella soluzione dei problemi esistenziali/assistenziali del congiunto pluridisabile e delle tensioni e degli scompensi intrafamiliari derivanti da tale presenza nel nucleo;
- ❖ Interventi di sostegno qualificato alle famiglie dei pluriminorati (abitualmente ospitati in strutture protette o in presidi di riabilitazione) nei periodi di rientro in famiglia.

Il Centro di Documentazione rappresenta un punto di riferimento per quanto concerne la documentazione e i dati sulle pluriminorazioni. Tale risorsa è a disposizione sia degli utenti e dei loro famigliari che di quanti (servizi, professionisti, medici, ecc....) sono interessati a tali problematiche.

Il Centro dispone di una Biblioteca, emeroteca e videoteca ed è in contatto con Banche Dati a livello internazionale sui problemi della pluriminorazione.

Le apparecchiature tiflogiche in dotazione consentono anche la predisposizione di testi in braille e materiale per non vedenti.

Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di altre iniziative, in particolare:

- Comunicazione a distanza tra e con persone cieche pluriminorate e apprendimento all'uso del computer;
- Servizio di respite care;
- Integrazione professionale;
- Sensibilizzazione per una migliore qualità della vita delle persone anziane con problemi visivi-uditivi combinati.

Legge 29.3.85 n. 113 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”.

La legge 113 all'art. 8 prevede che le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego da parte dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio la quale interviene direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

La Regione Marche con D.G.R. n. 3156 del 20.11.95, che modifica la precedente deliberazione n. 2338 del 26.5.86, tra le due opzioni previste dalla legge, ha stabilito di procedere al rimborso, dietro presentazione da parte dei datori di lavori pubblici e privati di specifica documentazione.

MOLISE

REGIONE MOLISE

Popolazione residente al 31.12.2002	320.646
Comuni n.	136
Province n.	2
ASL n.	4

ASSESSORATO CHE COORDINA LE POLITICHE PER LA DISABILITA':

ASSESSORATO AL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI

STRUTTURA OPERATIVA DI RIFERIMENTO

SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA SOCIALE

1. NORMATIVA

LA REGIONE IN RIFERIMENTO ALLA L.104/92 DISPONE DI:

- X legge-quadro o normativa organica di riferimento
- X leggi di recepimento di specifiche disposizioni
- X leggi di settore in materia di disabilità
- X provvedimenti amministrativi
altre disposizioni

In relazione a quanto contrassegnato specificare come di seguito richiesto

- **Legge - quadro o normativa organica di riferimento**

titoli	rif. normativi (data e n.)
Riordino delle attività socio assistenziali e istituzioni di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza	Legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1

- **leggi di recepimento di specifiche disposizioni della L.104/92**

titoli	rif. normativi (data e n.)
--------	----------------------------

- **leggi di individuazione delle funzioni trasferite in attuazione del D.Lgs 112/98, art.132**

titolo	rif. normativi (data e n.)
Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la regione e gli enti locali, in attuazione dell'art.3 della legge 8 giugno 1990, n.142, della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112	Legge regionale 29 settembre 1999, n.34

- **leggi di settore¹**

Contenuti	rif. normativi (data e n.)
prevenzione/diagnosi/cura/ riabilitazione	
X servizi sociali e assistenza	L.R.1/2000: Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzioni di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza.
X integrazione scolastica e diritto allo studio	L.R. 24 marzo 2000, n.20 "Interventi a favore, degli studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza dei corsi di studio.
formazione professionale	
X lavoro	L.R. 24/95 e 6/95, integrata e modificata dalla 17/2000 – L.R.26/2002

¹ Riportare soltanto le leggi promulgate dopo la L.104/92